

**MANDATO DI PRESTAZIONI
PER L'ILLUMINAZIONE
DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI**

fra il

COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
(In seguito : Comune)

e la

SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA SA (SES)
in Locarno
(In seguito : Ses)

1. Premesse

- 1.1 Tra le parti era finora in vigore, per quanto ancora conciliabile con i disposti di diritto superiore, un atto denominato Convenzione di privativa, in cui viene trattato, oltre al tema della distribuzione di energia elettrica, anche quello dell'illuminazione di strade e spazi pubblici.
- 1.2 Il Comune per legge deve garantire un'adeguata illuminazione di strade e spazi pubblici siti nell'abitato del suo comprensorio. Esso ha però per il tramite della citata convenzione di privativa a suo tempo demandato gli aspetti operativi di tale incarico alla SES.
- 1.3 Con l'entrata in vigore della nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico LAEI (RS 734.7) del 23 marzo 2007, della nuova Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico OAEI (RS 734.71) del 14 marzo 2008, e della relativa legge cantonale di applicazione LA LAEI (RL 9.1.7.3) del 30 novembre 2009, quanto pattuito nell'atto *convenzione di privativa*, per diversi aspetti, non risulta più essere conforme ai disposti di legge. Si impongono pertanto cambiamenti di terminologia, contenuti, ma anche di struttura contrattuale.
- 1.4 Le parti sono consce e concordi sul fatto che, a seguito delle modifiche del quadro legislativo, nell'intento di continuare a garantire un'adeguata illuminazione stradale e degli spazi pubblici, sia necessario adattare gli accordi esistenti.
- 1.5 Dalle precedenti premesse scaturisce la necessità di sottoscrivere un nuovo e specifico accordo denominato "Mandato di prestazioni", relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, che annulla e sostituisce ogni e qualsivoglia accordo precedentemente stipulato tra le parti.
- 1.6 A seguito delle sinergie esistenti tra l'attività di gestione della distribuzione di energia elettrica e quella relativa alla gestione dell'illuminazione pubblica, i contenuti del presente accordo e quelli delle future concessioni previste all'art. 13 LA-LAEI verranno per quanto possibile allineati, in particolare per ciò che riguarda la scadenza.
- 1.7 Il rispetto dell'ambiente e una razionale implementazione dell'efficienza energetica sono un dovere per tutti.
Sulla base di questa convinzione SES svolgerà i compiti a lei assegnati con il mandato suggerendo di volta in volta al Comune le soluzioni più efficaci energeticamente ed economicamente.
Nell'ambito dei servizi proposti ai suoi clienti, pertanto anche ai Comuni, SES svilupperà anche quello della consulenza energetica. In tal modo essi potranno usufruire di un partner affidabile e competente al momento dell'elaborazione di obiettivi o piani d'azione in ambito energetico.

1.8 Le premesse sono parte costitutiva del presente contratto.

2. Oggetto

2.1 Il presente contratto regola gli aspetti giuridici e finanziari legati alla realizzazione e alla proprietà degli impianti di illuminazione pubblica (in seguito detti "*impianti IP*"), di strade e spazi pubblici presenti sul territorio del Comune, nonché quelli inerenti alla loro gestione e manutenzione.

2.2 Vengono altresì disciplinate la fatturazione dell'energia elettrica e dei servizi erogati dalla SES a questo scopo.

2.3 Sono per contro esclusi dal presente contratto gli impianti per l'illuminazione decorativa e natalizia, che verranno regolamentati, se del caso, con accordi separati.

3. Durata e disdetta

3.1 Il presente mandato di prestazioni ha una durata indeterminata.

3.2 Esso entra in vigore al momento della firma dalle parti.

3.3 Il contratto può essere disdetto la prima volta per la scadenza del 31.12.2018 e in seguito ogni cinque anni.

3.4 La disdetta dovrà essere notificata con il preavviso di un anno e mediante lettera raccomandata.

4. Proprietà degli impianti

4.1 La SES è proprietaria degli impianti IP situati sul territorio del Comune. Le eccezioni a questo principio devono essere concordate e documentate.

4.2 Sono definiti impianti di illuminazione pubblica l'insieme delle infrastrutture necessarie esclusivamente a questo scopo e non facenti parte della rete di

distribuzione elettrica, in particolare i candelabri, le armature, i cavi di alimentazione con il relativo tubo proteggicavo, nonché l'apposito bauletto di protezione.

- 4.3 Con la firma del presente contratto il Comune autorizza la SES SA alla posa, al mantenimento ed all'esercizio su suolo pubblico delle linee e installazioni necessarie all'adempimento del mandato di illuminazione pubblica. L'ubicazione degli impianti è documentata dalla SES e tali informazioni sono a disposizione del Comune.

5. Costruzione, spostamenti e modifiche degli impianti

- 5.1 Gli impianti IP saranno costruiti, spostati e modificati dalla SES in accordo con il Comune e nel rispetto delle normative esistenti.
- 5.2 Di regola viene impiegato unicamente il materiale omologato come standard dalla SES.
- 5.3 Il Comune, previo ossequio delle procedure previste dalla LOC, parteciperà nella misura fra lo 0% ed il 100% al costo delle nuove installazioni. Tale percentuale è fissata di volta in volta dal Municipio, a cui è delegata la competenza, sulla base dei preventivi allestiti dalla SES.
- 5.4 Il Comune fisserà la partecipazione ai costi derivanti da eventuali modifiche, spostamenti o soppressioni d'impianti IP come previsto al punto 5.3.
- 5.5 Ogni partecipazione versata dal Comune per la costruzione, spostamento o modifica degli impianti IP, verrà dedotta, per il corrispettivo, dal valore attivato nell'apposito conto patrimoniale tenuto da SES. SES predispone un distinto conto investimenti IP per ogni Comune.
- 5.6 Per i punti luce alimentati mediante cavo sotterraneo, il Comune, al momento della realizzazione, parteciperà ai costi dello scavo, ai costi di posa e di fornitura dei tubi nella misura tra lo 0% ed il 100%. Tale percentuale è fissata di volta in volta dal Municipio, a cui è delegata la competenza, sulla base dei preventivi allestiti dalla SES.
La parte finanziata dalla SES verrà attivata nel conto investimenti e trattata secondo le stesse regole applicabili agli altri elementi del conto patrimoniale impianti IP.

6. Buoni uffici da parte del Comune

6.1 Il Comune interpone i suoi buoni uffici nonché tratta con i privati o enti pubblici e privati le pratiche intese a:

- ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio IP;
- facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di IP.

7. Manutenzione e accesso agli impianti IP

7.1 La manutenzione degli impianti è curata dalla SES, ciò nondimeno il Comune collabora attivamente alla sorveglianza del buon funzionamento delle lampadine, promuovendo, per motivi di sicurezza, la loro sollecita sostituzione in caso di guasto.

7.2 Le modalità di manutenzione, ad esempio a guasto o preventiva, la sostituzione delle lampadine e il taglio piante, verranno discusse e concordate con il Comune. La stessa cosa vale per gli impianti eseguiti non in conformità a standards SES o di proprietà del Comune.

7.3 L'accesso agli impianti IP è consentito solo a personale autorizzato dalla SES. È pertanto vietato qualsiasi intervento sugli impianti di proprietà della SES da parte di terzi non esplicitamente autorizzati.

7.4 Eventuali modifiche alle potenze delle lampadine concordate con SES, ma eseguite da personale terzo, devono essere notificate non appena eseguite, in modo da poter aggiornare la banca dati.

7.5 Il controllo periodico dei candelabri previsto dalle normative in vigore verrà eseguito da SES.

8. Fornitura energia elettrica

8.1 L'energia elettrica necessaria agli impianti IP viene erogata dalla SES e viene fatturata secondo quanto previsto all'art. 9.1.3.

- 8.2 Per calcolare il quantitativo di energia consumata, vista l'assenza di contatori, verrà moltiplicata per 4000 ore annue di utilizzo la potenza delle lampadine installate (al momento in cui dovessero essere posati degli specifici contatori, si procederà invece alla lettura degli stessi).
- 8.3 Nel calcolo del consumo di energia elettrica si terrà conto della diminuzione di consumo derivante dall'utilizzo di sistemi di riduzione temporanea della potenza utilizzata.

9. Fatturazione

- 9.1 La SES fattura annualmente al Comune i costi generati dagli impianti IP.

In particolare verranno distinte le seguenti prestazioni:

9.1.1 Costi del capitale

Al Comune verranno computati gli interessi sul capitale investito dalla SES negli impianti IP. A tale proposito, per l'anno in oggetto, il valore residuo medio del conto patrimoniale impianti IP sarà moltiplicato per il WACC ufficiale (esso viene stabilito annualmente dalla Commissione federale dell'energia elettrica ElCom).

Al Comune verranno pure messi a carico gli ammortamenti calcolati su un periodo di vita di 30 anni.

9.1.2 Manutenzione

Il materiale per la manutenzione verrà fatturato al Comune a prezzo di costo (costi diretti e comuni).

Le prestazioni dei dipendenti della SES verranno fatturate a prezzo di costo (costi diretti e comuni).

Annualmente SES calcola le aliquote necessarie a questi conteggi.

9.1.3 Energia elettrica

Il quantitativo di energia elettrica consumato dagli impianti IP, calcolato secondo quanto previsto ai punti 8.2 e 8.3, verrà fatturato al prezzo in vigore per i comparabili clienti finali.

La categoria di riferimento per la determinazione della tariffa sarà stabilita secondo le caratteristiche di consumo dei punti di fornitura IP.

Nell'attuale segmentazione della clientela i due criteri presi in considerazione sono il quantitativo di consumo per punto di fornitura, inferiore ai 100 MWh annui, e il profilo del prelievo, tipico di un utilizzo dell'energia per un'attività di servizio.

9.1.4 Transito

Il costo del trasporto per l'energia utilizzata dagli impianti IP verrà fatturato aggiungendo al transito ufficiale per clienti finali a livello di rete 5 un importo che tenga conto dei costi per l'ulteriore trasformazione necessaria.

9.1.5 Costi amministrativi

La SES preleverà annualmente dal Comune un importo conteggiato nella forma di un forfait per armatura, in particolare quale copertura dei costi di gestione della banca dati relativa all'IP, dei costi del processo di fatturazione-incasso di questo specifico servizio e di gestione delle convenzioni IP.

9.1.6 Tasse e prestazioni a enti pubblici

Verranno fatturate in base alle norme legali in vigore.

10. Trasmissibilità del contratto e cessione a terzi degli impianti

10.1 Il contratto e la proprietà degli impianti IP stessi potranno essere ceduti dalla SES a terzi, riservato il preavviso del Comune, a condizione che il successore in diritto sia in grado finanziariamente e tecnicamente di riprendere tutti i diritti e obblighi da ciò derivanti.

11. Ripresa degli impianti IP

11.1 Al momento in cui il Comune decidesse di riscattare la rete di distribuzione nel suo comprensorio, esso sarebbe tenuto a riprendere anche la proprietà degli impianti IP della SES, salvo accordi contrari.

11.2 Il prezzo di acquisto degli impianti IP è incluso e specificato nel valore di riscatto della rete di distribuzione comunicato annualmente al Comune.

12. Modifiche del contratto

12.1 Ogni adattamento, modifica o complemento del contratto o dei suoi allegati, richiedono la forma applicata alla sua adozione e devono essere sottoscritte da entrambe le parti.

13. Riserva al diritto superiore vincolante

13.1 Sono riservate ulteriori modifiche dell'accordo che dovessero risultare necessarie in virtù di cambiamenti legislativi federali e cantonali.
Disposizioni dell'atto in contrasto con futuri disposti di legge vincolanti diverranno inefficaci.

14. Rinvio

14.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, fanno stato i disposti di legge e le condizioni generali per la fornitura e per gli allacciamenti (con relativi allegati), emanati dalla SES.

15. Diritto applicabile, contestazioni e foro

15.1 Alla presente convenzione è applicabile il diritto svizzero.

15.2 Le controversie di diritto pubblico derivanti dall'applicazione del mandato o in relazione alla sua interpretazione verranno definite dalle istanze giudicanti stabilite dalla legge.

15.3 Per eventuali controversie di diritto privato derivanti dall'atto, foro competente per ogni contestazione è quello di Locarno, sede della SES.

16. Redazione

16.1 Il presente contratto è redatto in due esemplari, uno per il Comune e l'altro per la SES.

Per il
COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Per la
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)

dott. D. Lotti
Presidente di Direzione

P. Stefani
Membro di Direzione

Tegna,

Locarno,